

Guida



alla lettura della Legge regionale n. 40/1998

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E
LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE**

Guida alla lettura della Legge regionale n. 40/1998

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E
LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE**

ASSESSORATO AMBIENTE

DIREZIONE TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE
PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI

SETTORE SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE
E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Via Principe Amedeo, 17 - TORINO

Tel. 011 432 1410 - Fax 011 432 3646 / 4541

E-mail: sistema.informativo@regione.piemonte.it

Progetto editoriale, grafica e impaginazione:
Opera - Comunicare il territorio
Via della Rocca, 21 - TORINO

PREMESSA

In data 17.12.98 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte la Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in attuazione del D.P.R. 12.4.96 ed in conformità alle direttive dell'Unione europea ed alla normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale.

Essa si configura come legge quadro regionale in quanto, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria, vuole rappresentare uno strumento strategico per perseguire importanti obiettivi, quali ad esempio:

- * l'affermazione della valutazione dell'impatto ambientale come metodo e come elemento informatore di scelte strategiche e di decisioni puntuali a garanzia dell'ambiente e della salute;
- * la riorganizzazione delle diverse procedure in un unico processo decisionale e l'accorpamento in capo ad un solo soggetto delle funzioni di valutazione e di autorizzazione;
- * il coinvolgimento diretto del sistema delle autonomie locali;
- * la trasparenza delle procedure;
- * la partecipazione attiva dei cittadini al processo decisionale.

Ai fini di una corretta e diffusa comprensione dei principi fondamentali, funzionale all'attuazione di una norma così complessa ed ambiziosa, la stessa legge prevede iniziative per la divulgazione e l'informazione. In questo ambito rientra l'opuscolo "Guida alla lettura della Legge Regionale «Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione»" che illustra in modo sintetico obiettivi e finalità della legge, nonché aspetti tecnici e operativi connessi alla sua attuazione, mettendone in risalto le principali novità e le opportunità offerte nel più vasto processo di riforma amministrativa in atto.

IL CONTESTO NORMATIVO

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è stata introdotta dalla direttiva CEE 85/337 con l'obiettivo di subordinare i progetti relativi a opere e interventi, sia pubblici che privati, alla valutazione preventiva dei loro effetti sull'ambiente. Tale direttiva contiene un elenco delle tipologie di opere da sottoporre alla procedura, strutturato in due allegati: l'allegato I, relativo ai progetti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a VIA da parte di tutti gli Stati membri e l'allegato II, relativo ai progetti che devono essere sottoposti a VIA quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

Successivamente, la Comunità Europea ha adottato la direttiva 97/11 CE che aggiorna e integra quella del 1985 sulla base dell'esperienza condotta dagli Stati membri ed una proposta di direttiva sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Il recepimento della direttiva 85/337 da parte dell'Italia è stato parzialmente effettuato con due decreti (DPCM 377/88 e DPCM 27.12.88) che riguardano le opere di cui all'allegato I della direttiva stessa, mentre la legge-quadro nazionale non è ancora stata emanata.

Nel 1996 è stato pubblicato il decreto **"Atto di indirizzo e coordinamento concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"** che delega alle Regioni l'emanazione di una legge volta a completare il recepimento della direttiva 85/337 relativamente alle opere dell'allegato II.

A livello statale, tale Atto si inserisce nel più ampio quadro normativo che stabilisce in via generale i principi del coordinamento, semplificazione e snellimento di procedure, al fine di meglio definire i ruoli nell'ambito della Pubblica Amministrazione. A livello regionale, l'Atto di indirizzo richiede alle Regioni stesse di normalizzare le procedure e unificare il rilascio di autorizzazioni e pareri preliminari.

Nello studio e nell'elaborazione della legge 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" della Regione Piemonte, le indicazioni espresse dall'Atto di indirizzo sono state pienamente recepite e armonizzate, anticipando nel contempo gli indirizzi contenuti nella proposta di direttiva in materia di piani e programmi.

LE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI VIA

- DIRETTIVA 85/337 CEE** concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- DIRETTIVA 97/11 CE** che modifica la direttiva 85/337 (sopra citata)
- PROPOSTA DI DIRETTIVA** *del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale (97/c 129/08)*

IL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE

- LEGGE 8.07.86, N. 349** Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale - Art. 6
- D.P.C.M. 10.08.88, N. 377** Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 349/86
- D.P.C.M. 27.12.88** Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 349/86, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 377/88
- D.P.R. 12.04.96** Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale
- D.P.R. 27.04.92** Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8.07.86, n. 349 per gli elettrodotti aerei esterni
- D.P.R. 11.02.98** Disposizioni integrative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6
- PROPOSTA DI LEGGE N. 5100** *Disciplina della valutazione di impatto ambientale approvata dal Senato, attualmente all'esame della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.*

OBIETTIVI ED EFFETTI DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/1998

MIGLIORAMENTO GLOBALE

Trasformare un adempimento in opportunità di **miglioramento globale**. Questo il “principio-guida” che ha ispirato l’elaborazione della legge regionale del 14.12.98, n. 40, che definisce condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione della procedura di VIA secondo la direttiva CEE 85/337.

- **Miglioramento della qualità dell’ambiente e della qualità della vita**, utilizzando un approccio preventivo e integrato, attraverso analisi e valutazioni preliminari.
- **Miglioramento del rapporto tra Pubblica Amministrazione, soggetti proponenti e cittadini**, sviluppando la logica dell’interazione, del confronto diretto e della partecipazione.
- **Miglioramento del funzionamento della Pubblica Amministrazione**, attraverso una più razionale attribuzione delle competenze e il riordino procedurale e normativo.

INTERAZIONE TRA CHI PROGETTA E CHI AUTORIZZA

In quest’ottica la legge - pur ribadendo i contenuti base della procedura di VIA previsti dall’attuale contesto normativo - fa della procedura stessa uno strumento strategico flessibile, che affronta in modo globale i problemi della realizzazione di opere e interventi, assicurando una sostanziale interazione tra chi progetta e chi autorizza sin dalle fasi iniziali della progettazione.

Il percorso individuato consente infatti di assicurare elevati livelli di tutela e qualità ambientale, attraverso l’esame integrato dei diversi aspetti progettuali e delle ricadute ambientali, che vengono via via a definirsi nel corso dell’approfondimento.

In questo modo la VIA si pone come una sorta di “canale” in cui la proposta di un’opera entra come progetto preliminare ed esce come progetto definitivo, con tutte le indicazioni necessarie per le successive fasi di progettazione esecutiva e realizzazione, qualora ricorrano le condizioni di compatibilità ambientale.

Gli obiettivi

Gli obiettivi perseguiti dalla legge sono pienamente coerenti non solo con l'esigenza formale di completare il recepimento della direttiva CEE 85/337 secondo le indicazioni dell' Atto di indirizzo 12/4/96, ma con una più ambiziosa e allargata visione dei problemi di politica ambientale, presupposto indispensabile per un miglioramento globale della qualità della vita.

- **Innescare un processo** che subordini programmazione, pianificazione e progettazione alla valutazione preventiva delle ricadute ambientali, affermando quest'ultima come metodo e presupposto di ogni scelta.
- **Accorpare in un unico soggetto** le diverse funzioni di valutazione e autorizzazione, riorganizzandole, in modo da snellire e velocizzare le procedure, consentendo nel contempo un esame integrato di tutti gli aspetti e interessi implicati.
- **Coinvolgere le istituzioni locali** negli approfondimenti e nelle scelte, informando e offrendo loro la possibilità di partecipare attivamente fin dalle prime fasi della procedura.
- **Diffondere la cultura, i metodi e le procedure della VIA** presso le istituzioni locali, nei diversi momenti decisionali, offrendo al tempo stesso un livello unitario e omogeneo di conoscenze sul territorio e sull'ambiente, anche utilizzando il patrimonio tecnico-scientifico dell'ARPA, in modo da ottenere coerenza nella programmazione, pianificazione e progettazione.
- **Garantire partecipazione ai cittadini** fornendo loro non solo opportunità per incidere nella valutazione dei progetti mediante la presentazione di osservazioni, memorie, approfondimenti tecnici ma anche attraverso momenti di confronto diretto con la Pubblica Amministrazione e i proponenti.

*VISIONE ALLARGATA
DEI PROBLEMI
DI POLITICA AMBIENTALE*

Gli effetti

L'applicazione della nuova legge, oltre a generare innegabili vantaggi sull'ambiente che saranno percepibili nel tempo, dà luogo a una serie di effetti immediati derivanti dall'applicazione della procedura.

In sintesi:

- **I cittadini** potranno contare su una tutela più attenta e diretta del territorio in cui vivono, oltre che sulla possibilità di contribuire attivamente alla valutazione dei progetti.
- **I proponenti** avranno l'opportunità di ottimizzare tempi e risorse grazie a un continuo confronto di carattere tecnico-consultivo con le autorità competenti sin dalle prime fasi della progettazione.
- **La Pubblica Amministrazione** opererà con sistemi decisionali più agili e trasparenti che consentiranno di semplificare e razionalizzare le procedure, nonché di intervenire in modo più diretto e consapevole nella valutazione dei progetti che interessano il territorio di competenza.

GLI ELEMENTI DI NOVITÀ

La legge presenta interessanti elementi di novità dettati non solo dalla necessità di dar luogo a un adempimento formale, ma anche dalla volontà di innescare un processo che concretizzi quel carattere strategico che ha ispirato e guidato l'elaborazione della legge stessa e che ne costituisce l'aspetto più innovativo e avanzato.

Il carattere strategico

Il carattere strategico della legge deve essere considerato un forte elemento di novità in sé, in quanto presupposto per la trasformazione di un rigido iter burocratico in un **processo interattivo e flessibile**, cui tutti i soggetti interessati possono partecipare con ruoli definiti e nuove opportunità.

Un processo sintetizzabile con quattro parole-chiave: **prevenzione, integrazione, confronto, partecipazione.**

Prevenzione: analizzando in via preliminare tutte le possibili ricadute dell'azione dell'uomo, al fine non solo di salvaguardare, ma anche di migliorare la qualità dell'ambiente e della vita. Obiettivo questo che riguarda sia i singoli progetti che la più ampia attività di pianificazione e programmazione degli enti locali territoriali, anticipando le indicazioni della stessa Comunità Europea in materia.

Integrazione: tenendo conto di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi effetti possibili, oltre che integrando la valutazione di impatto nella programmazione di progetti e interventi nei principali settori economici.

Confronto: individuando nella raccolta, nell'analisi e nell'impiego di dati scientifici e tecnici un'importante base di informazione, dialogo e riscontro tra chi progetta e chi autorizza.

Partecipazione: aprendo il processo di valutazione dei progetti all'attivo contributo dei cittadini, in un'ottica di maggiore trasparenza sia sui contenuti delle proposte progettuali che sull'operato della Pubblica Amministrazione.

LE PAROLE-CHIAVE
DI UN PROCESSO
INTERATTIVO E FLESSIBILE

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI VIA (Art. 4)

Tipologie e criteri di suddivisione

In base all'atto di indirizzo, i progetti sono divisi in due gruppi di elenchi (gli allegati A e gli allegati B), a loro volta suddivisi in base all'attribuzione della competenza della procedura a Regione, Province o Comuni.

CRITERIO DI SUDDIVISIONE DEI PROGETTI

ALLEGATI A	Progetti obbligatoriamente sottoposti alla fase di valutazione.
ALLEGATI B	Progetti sottoposti alla fase di verifica sempreché non ricadano neppure parzialmente in aree naturali protette, localizzazione che impone la valutazione obbligatoria.

ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE

COMPETENZA DELLA REGIONE	progetti degli <u>Allegati A1 e B1</u>
COMPETENZA DELLA PROVINCIA	progetti degli <u>Allegati A2 e B2</u>
COMPETENZA DEL COMUNE	progetti dell' <u>Allegato B3</u>

Disposizioni specifiche regolano inoltre gli interventi di modifica o ampliamento di opere esistenti, i casi di progetti complessi che prevedono la realizzazione di più opere anche di diverso tipo o opere divise in parti da realizzare in fasi successive, nonché i casi di esclusione automatica dalla procedura, elemento certamente innovativo.

LE AUTORITÀ COMPETENTI (Art. 6)

Unità di coordinamento e integrazione

Viene individuata come **“autorità competente”** per la VIA dei diversi progetti l'Amministrazione pubblica (Regione, Provincia o Comune) titolare del maggior numero di procedimenti di autorizzazione, o comunque di quelli più significativi in campo ambientale.

Questo consente di semplificare, razionalizzare e coordinare in modo più efficace ed efficiente le procedure di autorizzazione, oltre che di attuare un esame contestuale e integrato di tutti gli interessi coinvolti.

Il riconoscimento della competenza delle Province e dei Comuni per alcune tipologie progettuali è un importante elemento di novità introdotto dalla legge, sebbene al momento ancora limitato per quanto riguarda i Comuni, facilitato dal ruolo istituzionale dell'ARPA, supporto generale per tutti gli Enti.

Sono inoltre stati fissati particolari criteri per progetti che ricadono sul territorio di due o più Province e Comuni, e stabilita la facoltà dei Comuni montani di delegare le proprie funzioni alla comunità montana.

*PIÙ AMPIE DELEGHE
AGLI ENTI LOCALI
CON OBIETTIVI
DI SEMPLIFICAZIONE,
RAZIONALIZZAZIONE
E COORDINAMENTO*

Compiti dell'autorità competente

Oltre a costituire il punto di riferimento per il proponente, l'autorità competente opera per rendere integrata l'istruttoria fra i molteplici soggetti coinvolti e per coordinare le varie procedure. Nel caso sia necessario, utilizza e organizza la Conferenza dei Servizi, come momento di confronto diretto fra tutti i soggetti istituzionali e territoriali interessati dai vari aspetti tecnici relativi al progetto. Ha inoltre il compito di istituire al suo interno **l'organo tecnico**.

L'ORGANO TECNICO (ART. 7)

FUNZIONI

Ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti, espletare le procedure e promuovere le attività di monitoraggio relative all'attuazione dei progetti.

L'organo tecnico istituito presso la Regione svolge inoltre funzioni di tipo istruttorio relative alle procedure di VIA di competenza statale, nonché di elaborazione di linee-guida e di coordinamento per garantire la necessaria omogeneità di applicazione delle procedure sul territorio regionale.

STRUTTURA

La legge disciplina la composizione e le modalità di funzionamento dell'organo tecnico istituito presso la Regione ad articolazione flessibile, costituito da un nucleo centrale e dalle varie strutture regionali interessate.

Province e Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvederanno a definire la composizione e le modalità di funzionamento del proprio organo tecnico.

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (Art. 8)

Un patrimonio tecnico-scientifico a disposizione di tutti

L'ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - è una struttura di supporto tecnico-scientifico alle attività della Regione in campo ambientale istituita dalla legge 60/95. La legge 40/98 contribuisce a sostanziarne i compiti.

La sua funzione primaria è assistere e coadiuvare le autorità competenti, assicurando il supporto tecnico-scientifico necessario nello svolgimento delle istruttorie e nelle attività previste dalla legge. A questo scopo, fra l'altro, l'Agenzia mette a disposizione il patrimonio di conoscenze acquisito durante lo svolgimento delle sue funzioni di raccolta, analisi e organizzazione di dati in campo ambientale.

All'ARPA è inoltre affidato il controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi.

*ASSISTENZA,
INFORMAZIONE,
CONTROLLO:
LE TRE FUNZIONI
DELL'ARPA*

I SOGGETTI ISTITUZIONALI INTERESSATI (Art. 9)

Sono individuati come interessati ai progetti sottoposti alla VIA i seguenti soggetti territoriali e istituzionali direttamente coinvolti nell'istruttoria integrata e nel coordinamento delle procedure attraverso i lavori della Conferenza dei servizi.

- **Gli enti locali territoriali sedi dell'opera** e degli impianti ad essa collegati.
- **L'ente di gestione dell'area protetta**, nel caso di progetti che ricadono anche parzialmente nel suo territorio.
- **L'azienda sanitaria locale (ASL) competente.**
- **I soggetti che rilasciano le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri o gli altri atti di analoga natura**, necessari per la realizzazione e per l'esercizio dell'opera o dell'intervento, con particolare riferimento a quelli di carattere ambientale e urbanistico.

Altri soggetti possono essere coinvolti dall'autorità competente, anche a seguito di motivata richiesta, in casi di ricadute ambientali particolarmente rilevanti individuate nel corso della procedura.

LA PROCEDURA DI VIA


In termini concreti, la procedura di VIA prevista dal disegno di legge è un percorso amministrativo che concentra, armonizza e approfondisce tutti gli aspetti relativi all'impatto ambientale di un progetto (tutela delle risorse, motivazioni, vincoli, specificità delle scelte). In sé contiene i presupposti per il coordinamento e per lo snellimento delle procedure, consentendo di giungere all'obiettivo di unificare le autorizzazioni.

E' composta di fasi differenziate - di verifica, di specificazione dei contenuti, di valutazione - che tuttavia non rappresentano passaggi obbligati, ma un insieme di tappe che il progetto può o deve toccare in base alle sue caratteristiche specifiche (tipologia, localizzazione), alle decisioni dell'autorità competente e alle scelte del proponente.

Durante ogni fase il proponente è chiamato a presentare all'autorità competente elaborati specifici, per predisporre i quali ha la possibilità di accedere ai dati e alle informazioni in possesso della stessa autorità competente, dell'ARPA, del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione.

*VERIFICA, SPECIFICAZIONE
DEI CONTENUTI,
VALUTAZIONE: LE TAPPE
DI UN PERCORSO
FLESSIBILE*

Le tappe di un percorso flessibile



Fase di verifica (Art. 10)

Obiettivi: determinare se un progetto, non obbligatoriamente soggetto alla procedura di VIA, debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione.

Modalità: il proponente presenta domanda all'autorità competente, insieme al progetto preliminare e ad una relazione che inquadra l'opera nei programmi e nei piani e che contiene dati ed informazioni tecniche ed ambientali sulle alternative considerate ed alla base della scelta compiuta. Copia degli elaborati è destinata anche all'Ufficio di Deposito.

Pubblicità: l'autorità competente dà notizia dell'avvenuto deposito ed accoglie eventuali osservazioni.

Tempi: a partire dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito, gli elaborati rimangono a disposizione del pubblico per **30 giorni**; l'autorità competente, sentiti i soggetti interessati e compiute le opportune verifiche, si pronuncia entro **60 giorni** sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione. In assenza di pronuncia dell'autorità competente nei termini fissati, il progetto si intende escluso dalla fase di valutazione.

Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (Art. 11)

Obiettivi: individuare, preliminarmente alla redazione dello studio e su eventuale richiesta del proponente, gli argomenti e i temi sui quali deve essere focalizzata l'attenzione di uno specifico studio di impatto ambientale. E' dunque una **fase facoltativa** che consente l'interazione con l'autorità competente e crea le premesse per il successivo approfondimento progettuale e valutativo.

Modalità: il proponente presenta gli elaborati relativi al progetto preliminare e una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali previsti, definisce il piano di lavoro per redarre lo studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per elaborare le informazioni ed il relativo livello di approfondimento. L'autorità competente convoca il proponente, insieme agli eventuali soggetti interessati, per un confronto sulla documentazione presentata.

Tempi: l'autorità competente esprime il parere entro **60 giorni** dalla presentazione dell'istanza da parte del proponente. Trascorso tale termine senza che l'autorità competente si sia pronunciata, il proponente può presentare lo studio di impatto ambientale secondo il piano di lavoro proposto.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

INSIEME COORDINATO DEGLI STUDI E DELLE ANALISI AMBIENTALI, VOLTO AD INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI SPECIFICI E COMPLESSIVI DELLE DIVERSE ALTERNATIVE, PER DEFINIRE LA SOLUZIONE PROGETTUALE E LOCALIZZATIVA RITENUTA PIÙ COMPATIBILE CON L'AMBIENTE, NONCHÉ I POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE.

Fase di valutazione (Art. 12)

Obiettivi: Esprimere il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali e urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto, e coordinare l'eventuale rilascio di ulteriori provvedimenti. Questa fase concretizza il coordinamento e l'unificazione delle procedure relative ad autorizzazioni, nullaosta, pareri ed altri atti, utilizzando la Conferenza dei Servizi.

Modalità: il proponente presenta all'autorità competente la domanda insieme al progetto preliminare e definitivo, allo studio di impatto ambientale ed alla sintesi in linguaggio non tecnico, inviando la stessa documentazione anche alle Province, ai Comuni ed agli enti di gestione delle aree protette interessati. Sempre all'autorità competente e ai fini del coordinamento delle procedure, il proponente consegna le copie degli elaborati tecnici di interesse e della sintesi per i soggetti che devono rilasciare le varie autorizzazioni; sarà cura dell'autorità competente distribuirle, garantendo il necessario coordinamento ai fini dei lavori della Conferenza dei Servizi.

Pubblicità: insieme alla presentazione della domanda, il proponente deposita gli elaborati presso l'apposito ufficio dell'autorità competente, dove rimangono a disposizione del pubblico. Si occupa di dare l'avviso dell'avvenuto deposito su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

Tempi: gli elaborati rimangono a disposizione del pubblico per 45 giorni. Province, Comuni ed enti di gestione delle aree protette interessati esprimono i rispettivi pareri entro 60 giorni dalla data di trasmissione. Tali pareri non sono vincolanti ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, che avviene improrogabilmente entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito. Nel caso siano necessari accertamenti e indagini particolarmente complessi, l'autorità competente può prolungare la fase sino a un massimo di ulteriori 60 giorni. Se sono richieste, o presentate su iniziativa del proponente, integrazioni alla documentazione già fornita, il giudizio sarà espresso entro 90 giorni dalla data di questa ultima trasmissione.

Ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, il provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia per la durata di tempo definita nel provvedimento stesso, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni (salvo richieste motivate).

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

*COERENZA E CONGRUITÀ DI STRATEGIE, AZIONI
ED INTERVENTI PREVISTI DA PIANI, PROGRAMMI E
PROGETTI CON GLI OBIETTIVI DI SALVAGUARDIA,
TUTELA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL'AMBIENTE E DELLA QUALITÀ DELLA VITA E
DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE.*

LA PARTECIPAZIONE (Art. 14)

Protagonisti i cittadini

L'istituto della partecipazione è un aspetto centrale e particolarmente innovativo della legge. Importante strumento di trasparenza, di coinvolgimento e di confronto regolato da specifiche modalità, è rivolto ai cittadini e a tutti coloro non direttamente chiamati in causa dall'istruttoria attraverso la Conferenza dei servizi.

Informare, prima di tutto

Le persone interessate hanno la possibilità di essere informate sui singoli progetti, sui relativi procedimenti e sugli esiti finali.

A questo scopo, sono stati previsti sia nuovi momenti e forme di pubblicità nel corso della procedura, sia un'apposita struttura (**Ufficio di Deposito Progetti**) presso le autorità competenti che raccoglie, archivia e mette a disposizione del pubblico tutti gli elaborati presentati dai proponenti per la procedura di VIA e la sintesi in linguaggio non tecnico, della quale può essere fornita copia.

*NUOVE FORME
DI PUBBLICITÀ
E UN'APPOSITA
STRUTTURA*

SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI SIGNIFICATIVI, CONTENUTI NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, COMPRESSE CARTOGRAFIE ILLUSTRATIVE DELLA LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO, PRESENTATO CON MODALITÀ E LINGUAGGIO TALI DA CONSENTIRE LA COMPrensIONE E LA VALUTAZIONE CRITICA DA PARTE DEL PUBBLICO, NONCHÉ UN'AGEVOLE RIPRODUZIONE.

Offrire opportunità concrete per incidere nella valutazione dei progetti

Considerando le caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, i cittadini possono fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento. Hanno infatti la facoltà di presentare all'autorità competente, nei modi e nei tempi previsti, osservazioni, informazioni, memorie, approfondimenti o contributi tecnico-scientifici. I provvedimenti conclusivi della fasi di verifica e di valutazione daranno conto di quanto pervenuto.

*LA FACOLTÀ DEI CITTADINI
DI PRESENTARE OSSERVAZIONI*

L'autorità competente può inoltre organizzare momenti di confronto diretto - inchieste pubbliche, contraddittori e dibattiti - con le persone o gli enti che hanno inviato le documentazioni e osservazioni, anche invitando il proponente a partecipare.

In base a quanto emerso dal confronto con i cittadini, il proponente può quindi risolversi a modificare alcune scelte progettuali, presentando una specifica richiesta e indicando i tempi necessari. In questo caso i termini della fase di valutazione sono interrotti, e il giudizio di compatibilità ambientale dovrà essere espresso entro 90 giorni dalla presentazione delle modifiche.

A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO L'UFFICIO DI DEPOSITO PROGETTI (ART. 19)

- Elaborati presentati dal proponente per la procedura di VIA
- Osservazioni presentate dal pubblico
- Provvedimenti conclusivi della fase di verifica
- Provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale
- Registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica, insieme al relativo esito

PRESSO L'UFFICIO DI DEPOSITO PROGETTI DELLA REGIONE SONO INOLTRE CONSULTABILI:

- Elaborati presentati per la procedura di VIA di competenza statale, con i pareri espressi dalla Regione e i provvedimenti statali conclusivi
- Elaborati presentati per la procedura di VIA di competenza regionale e statale, da consultare per fini scientifici e didattici
- Provvedimenti conclusivi della fase di verifica e provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale emessi da Province e Comuni in qualità di autorità competenti

PIANI E PROGRAMMI (Art. 20)

La compatibilità ambientale come principio generale

Coerentemente agli attuali indirizzi di politica comunitaria in campo ambientale e anticipando quanto il disegno di legge quadro nazionale prevede, la legge regionale introduce l'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi.

Le modalità previste non appesantiscono in alcun modo le già complesse procedure di approvazione dei piani e non richiedono la presentazione di ulteriori documenti.

E' sancito il principio che gli strumenti di programmazione e pianificazione siano predisposti, studiati e organizzati anche sulla base di analisi di compatibilità ambientale.

L'analisi può consentire di individuare condizioni di esclusione automatica dalla procedura di progetti non obbligatoriamente soggetti a valutazione, nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare nella fase di verifica. Inoltre, può essere prevista la procedura di VIA per ulteriori tipologie in relazione alla particolare sensibilità del territorio.

Premessa	pag. 3
IL CONTESTO NORMATIVO	pag. 4
OBIETTIVI ED EFFETTI DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/1998	pag. 6
GLI ELEMENTI DI NOVITÀ	pag. 9
Progetti sottoposti alla procedura di VIA	pag. 10
Le Autorità competenti	pag. 11
L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale	pag. 13
I soggetti istituzionali interessati	pag. 13
La procedura di VIA	pag. 14
La Partecipazione	pag. 19
Piani e Programmi	pag. 21

